# REGOLAMENTO (CEE) N. 102/78 DELLA COMMISSIONE

## del 18 gennaio 1978

## che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di taluni formaggi verso l'Austria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

considerando che, all'importazione di taluni formaggi, il governo austriaco applica un regime di prelievi che coprono la differenza tra i prezzi praticati all'importazione e i prezzi fissati per il mercato interno, onde garantire che detti formaggi non arrivino in Austria ad un prezzo inferiore a quelli validi per il mercato interno ;

considerando che, per i formaggi diversi da quelli di cui all'allegato I del presente regolamento, è stato fissato un prezzo minimo franco frontiera austriaca ; che, per garantire il rispetto del prezzo minimo di cui sopra, occorre subordinare il rilascio del titolo particolare alla presentazione di una dichiarazione con la quale l'interessato s'impegna a non esportare il formaggio in causa ad un prezzo franco frontiera austriaca inferiore al prezzo minimo ;

considerando che, affinché i prodotti esportati dalla Comunità arrivino in Austria a detto prezzo, la Comunità dovrà fissare per le esportazioni dei formaggi in causa verso l'Austria una restituzione inferiore a quella fissata per altre destinazioni ; che, per garantire i prezzi di cui trattasi, occorre istituire un opportuno regime di controllo a norma dei paragrafi 2 e 3 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2042/77 del Consiglio, del 13 settembre 1977, relativo alla conclusione dell'accordo tra l'Austria e la Comunità economica europea negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT, relativo a taluni formaggi (3) ;

considerando che, per i formaggi di cui all'allegato I del presente regolamento, non è imposto il rispetto del prezzo minimo a condizione che, al momento dell'importazione in Austria, essi siano scortati da un titolo che certifichi la loro qualità di prodotto comunitario ;

considerando che a tal fine, per le esportazioni di formaggi verso l'Austria, occorre subordinare la concessione di una restituzione al rilascio di un titolo particolare ;

considerando che è indispensabile una procedura che consenta di controllare l'impiego del titolo ; che, a tal fine, occorre istituire un controllo doganale al momento dell'esportazione dei formaggi verso l'Austria ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso l'Austria è subordinata al rilascio di un titolo particolare.

2. Per i formaggi di cui all'allegato I, il titolo da rilasciare, su richiesta dell'interessato, deve essere conforme al modello che figura nell'allegato II.

3. Per i formaggi diversi da quelli di cui all'allegato I, il titolo da rilasciare, su domanda dell'interessato, deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III.

Gli Stati membri possono tuttavia adeguare la casella « peso lordo » alla casella « peso lordo » delle loro dichiarazioni di esportazione.

*Articolo 2*

1. I titoli sono redatti su carta bianca, di formato 210 × 297 mm. Ogni titolo è contrassegnato da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente.

2. Il titolo il cui modello figura nell'allegato II è redatto in un originale e almeno una copia.

Il titolo il cui modello figura nell'allegato III è redatto in un originale e almeno tre copie. Le copie recano lo stesso numero d'ordine dell'originale. L'originale e le copie sono compilati a macchina o a mano ; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 237 del 16. 9. 1977, pag. 1.

*Articolo 3*

1. Il titolo e le relative copie sono rilasciati dall'organismo emittente designato da ogni Stato membro.

2. L'organismo emittente conserva una copia del titolo.

3. L'interessato presenta al competente ufficio doganale di cui all'articolo 4 :

— l'originale, se si tratta del titolo il cui modello figura nell'allegato II ;

— l'originale e due copie se si tratta del titolo il cui modello figura nell'allegato III.

4. L'ufficio doganale competente di cui all'articolo 4 appone il suo visto nell'apposita casella degli originali e delle copie che gli sono presentati e restituisce i documenti all'interessato che deve presentarli ai servizi doganali austriaci.

5. Se si tratta del titolo il cui modello figura nell'allegato III, l'interessato restituisce all'organismo emittente o all'organismo che concede le restituzioni una copia debitamente vistata, nell'apposita casella, dai servizi doganali austriaci.

*Articolo 4*

1. Qualora, in virtù dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica austriaca sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, i formaggi spediti verso l'Austria siano scortati da un documento di transito comunitario o da una lettera di vettura internazionale o da un bollettino di spedizione colli espressi internazionale, aventi valore di documento di transito comunitario, l'interessato presenta i titoli di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'ufficio doganale di partenza presso il quale ha avuto inizio l'operazione di transito comunitario.

In caso di impiego di una lettera di vettura internazionale o di un bollettino di spedizione colli espressi internazionale, aventi valore di documento di transito comunitario, l'ufficio doganale di partenza non può autorizzare una modifica del contratto di trasporto intesa a far terminare il trasporto fuori del territorio austriaco.

2. Qualora la spedizione di formaggi verso l'Austria non avvenga in conformità del disposto del paragrafo precedente, l'interessatao presenta i titoli di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità.

*Articolo 5*

1. Qualora si tratti del titolo il cui modello figura nell'allegato III, gli uffici doganali di cui all'articolo 4 appongono il loro visto soltanto sui titoli presentati entro 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello del loro rilascio.

2. Il titolo è valido soltanto per il quantitativo in esso indicato. Tuttavia, un quantitativo che differisca da quello indicato nel titolo in misura non superiore al 5 % è considerato corrispondente al quantitativo indicato.

*Articolo 6*

Per i formaggi diversi da quelli di cui all'allegato I, il titolo particolare può essere rilasciato soltanto su presentazione all'organismo emittente di una dichiarazione firmata dall'interessato e conforme al modello che figura nell'allegato IV.

*Articolo 7*

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per il controllo dell'origine, della composizione e della qualità dei prodotti per i quali vengono rilasciati i titoli.

2. Gli Stati membri prendono le disposizioni atte a garantire che l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 6 venga rispettato.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a partire dal 1º febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

*ALLEGATO I*

a) **Formaggi :**

Roquefort
Parmigiano Reggiano
Grana
Pecorino
Fiore Sardo
Provolone
Asiago
Caciocavallo
Fontina
Saint-Marcellin
Camembert
Brie
Maroilles
Coulommiers
Carré de l'Est
Reblochon
Pont-l'Évêque
Livarot
Münster
Neufchâtel
Limburger
Romadour
Herve
Fromage de Bruxelles
Stracchino
Crescenza
Mozzarella.

b) Altri formaggi fabbricati con latte di vacca avente tenore, in peso, d'acqua nella materia non grassa superiore a 62 %.

c) Formaggi fabbricati esclusivamente con latti diversi da quello di vacca, presentati in imballaggi immediati di peso netto inferiore o uguale a 300 grammi.

1. Esportatore

2. TITOLO N.

**ORIGINALE**

3. Destinatario

# TITOLO DI QUALITÀ E D'ORIGINE PER L'ESPORTAZIONE DI TALUNI FORMAGGI VERSO L'AUSTRIA

NOTE

A. Il presente titolo è redatto in un originale e almeno una copia.

B. Per la designazione dei formaggi deve essere indicato il tipo, oltre all'eventuale marca o alla denominazione commerciale, nonché il tenore d'acqua nella sostanza non grassa per i formaggi di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 102/78.

C. L'originale deve essere presentato per essere vistato
— all'ufficio doganale nel quale i formaggi sono sottoposti al regime di transito comunitario a destinazione dell'Austria,
— o, ove tale regime non si applichi, all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità.

D. L'originale deve essere presentato ai servizi doganali austriaci.

1

4. Marche, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci

5. Peso lordo

6. N. delle fatture

7. Peso netto

2

4. Marche, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci

5. Peso lordo

6. N. delle fatture

7. Peso netto

8. IL SOTTOSCRITTO ORGANISMO COMPETENTE certifica che i formaggi di cui sopra
— sono stati prodotti nella Comunità,
— sono di qualità sana, leale e mercantile
— e sono conformi alle disposizioni relative alla composizione applicabili all'esportazione.

Fatto a , il .....

9. Organismo emittente

(Firma) (Timbro)

10. VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE COMPETENTE

I formaggi che formano oggetto del presente titolo
— sono stati spediti verso l'Austria in regime di transito comunitario (1).
— hanno lasciato il territorio geografico della Comunità (1).

Fatto a , il

.....

(Firma) (Timbro)

(1) Cancellare la menzione inutile.

1. Esportatore

2. TITOLO N.

ORIGINALE

3. Destinatario

# TITOLO
# PER L'ESPORTAZIONE
# DI TALUNI FORMAGGI VERSO L'AUSTRIA

NOTE

A. Il presente titolo è redatto in un originale e almeno tre copie.

B. Per la designazione dei formaggi deve essere indicato il tipo, oltre all'eventuale marca o alla denominazione commerciale, nonché, nel caso dei formaggi fusi, il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca.

C. L'originale e due copie devono essere presentati, per essere vistati, nel termine di 60 giorni dal giorno successivo a quello del rilascio,
— all'ufficio doganale nel quale i formaggi sono sottoposti al regime di transito comunitario a destinazione dell'Austria
— o, ove tale regime non si applichi, all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità.

D. L'originale e due copie devono essere presentati ai servizi doganali austriaci.

E. Una copia vistata dai servizi doganali austriaci deve essere rinviata, a cura dell'interessato, all'organismo emittente o all'organismo che concede le restituzioni.

1

4. Marche, numeri, quantità e natura dei colli ; designazione delle merci

5. Peso lordo

6. N. delle fatture

7. Peso netto

2

4. Marche, numeri, quantità e natura dei colli ; designazione delle merci

5. Peso lordo

6. N. delle fatture

7. Peso netto

8. IL SOTTOSCRITTO ORGANISMO COMPETENTE

— CERTIFICA che i formaggi di cui sopra sono stati prodotti in (Stato membro produttore), sono conformi alle disposizioni relative alla composizione ivi applicabili all'esportazione e sono di qualità sana, leale e mercantile ;

— DICHIARA

— che se altre condizioni sono soddisfatte, i formaggi in causa beneficeranno della restituzione valida per le esportazioni verso l'Austria il giorno in cui il servizio doganale accetta l'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la sua volontà di procedere all'esportazione verso l'Austria ;

— che l'esportatore ha presentato la dichiarazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 102/78 (1).

9. Organismo emittente

Fatto a , il

(Firma) (Timbro)

10. VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE COMPETENTE

I formaggi che formano oggetto del presente titolo

— sono stati spediti verso l'Austria in regime di transito comunitario (2),

— hanno lasciato il territorio geografico della Comunità (2).

Fatto a , il

(Firma) (Timbro)

11. SICHTVERMERK DER ÖSTERREICHISCHEN BEHÖRDEN

(2) Die in dieser Bescheinigung genannten Käse sind zum freien Verkehr abgefertigt

(Ort) , den

(Unterschrift) (Stempel der Zollbehörde)

(1) Questa dichiarazione si applica soltanto alle esportazioni di formaggi diversi da quelli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) nr. 102/78.

(2) Cancellare la menzione inutile.

*ALLEGATO IV*

Il sottoscritto (1) .....

.....

dichiara che il prezzo della partita di ..... kg di formaggio (2) .....

che forma oggetto della fattura n. ..... del ..... da esportare a destinazione

dell'Austria non sarà inferiore a ..... (3) scellini austriaci (ÖS) per 100 kg di peso netto

franco frontiera austriaca ;

dichiara inoltre che, all'esportazione dei formaggi in causa, non vengono né verranno concessi rimborsi, premi o sconti di altro genere che possano far scendere il prezzo ad un livello inferiore a quello sopra indicato.

Luogo e data : .....

.....

(Firma)

---

(1) Nome e cognome o ragione sociale e indirizzo completo dell'esportatore.

(2) Indicare il tipo di formaggio oltre all'eventuale marca o alla denominazione commerciale.

(3) I prezzi franco frontiera austriaca per 100 kg peso netto nón devono essere inferiori a :

a) per i formaggi fusi aventi un tenore di materie grasse in peso della sostanza secca :
   — inferiore a 26 % . . . . . 3 705 ÖS ;
   — uguale o superiore a 26 % e inferiore a 46 % . . . . . 3 940 ÖS ;
   — uguale o superiore a 46 % e inferiore a 56 % . . . . . 4 038 ÖS ;
   — uguale o superiore a 56 % . . . . . 4 162 ÖS ;

b) per i formaggi Emmental e Gruyère . . . . . 3 702 ÖS ;

c) per i formaggi a pasta erborinata (escluso il Roquefort) . . . . . 3 937 ÖS ;

d) per i formaggi Danbo, Edam, Elbo, Fynbo, Fontal, Gouda, Havarti, Malbo, Maribo, Mimolette, Samsø, Tilsit, Tybo 3 417 ÖS ;

e) per i formaggi Butterkäse, Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio . . . . . 3 594 ÖS ;

f) per il formaggio Cheddar nonché per i formaggi fabbricati con latte di vacca, non inclusi nell'elenco che precede, diversi da quelli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 102/78 . . . . . 3 511 ÖS.